



Società di Gestione

**REGOLAMENTO DI GESTIONE  
DEL FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO  
ALTERNATIVO CHIUSO RISERVATO  
“LOAN MANAGEMENT”**

(istituito ai sensi della Legge 17 novembre 2005 n. 165 della Repubblica di San Marino e del Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino)

**Marzo 2023**

Il presente regolamento di gestione del fondo comune di investimento alternativo chiuso riservato a banche sammarinesi, gestito da 739 Società di Gestione S.p.A. (già Scudo Investimenti SG Spa) è stato approvato in ultimo dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino in data 17/07/2020.

**Avvertenza:** il provvedimento di approvazione non comporta alcun giudizio della Banca Centrale della Repubblica di San Marino sull'opportunità dell'investimento.

**739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico**

Piazza Tini, 2 - 47891 Dogana - Repubblica San Marino

Iscritta il 31/08/2007 al n. 4940 del Reg. Società

Capitale Sociale € 500.000 i.v. - COE SM21476

Iscritta al n. 65 del Reg. Soggetti Autorizzati

Società facente parte del gruppo Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.

Tel. (+378) 0549 942244

Fax (+378) 0549 942745

[www.739sg.sm](http://www.739sg.sm) – [info@739sg.sm](mailto:info@739sg.sm)

## AVVERTENZE GENERALI

Il presente regolamento di gestione si compone di 3 parti:

- a. SCHEDA IDENTIFICATIVA
- b. CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
- c. MODALITA' DI FUNZIONAMENTO

Copia del regolamento viene consegnata al sottoscrittore.

La sottoscrizione e la partecipazione al fondo comune di investimento di cui al presente regolamento è riservata esclusivamente alle sei banche sammarinesi cessionarie dei crediti del Credito Sammarinese, in liquidazione coatta amministrativa dall'11.10.2011, in forza dell'atto di cessione stipulato il 12.10.2011 e dei successivi atti stipulati ad integrazione di quest'ultimo.

La partecipazione al fondo di cui al presente regolamento si realizza tramite apporto da parte delle citate sei banche dei crediti pro quota acquisiti dal Credito Sammarinese in liquidazione coatta e delle somme eventualmente incassate a qualsiasi titolo su tali crediti.

In considerazione della peculiare natura del fondo di cui al presente regolamento, le sei banche partecipanti al fondo stesso si impegnano, durante la vita del medesimo, a non trasferire o a cedere a qualsiasi titolo a terzi, ovvero anche ad altra banca delle sei partecipanti, le quote detenute nel presente fondo.

Le quote del presente fondo comune di investimento non sono pertanto oggetto di offerta o di vendita anche successiva né al pubblico né a clienti professionali diversi rispetto alle sei banche di cui sopra.

Il presente fondo è istituito come fondo comune di investimento chiuso alternativo riservato a clienti professionali. Ai sensi della normativa sammarinese, i fondi comuni di investimento riservati a clienti professionali hanno la facoltà di perseguire una politica di investimento in deroga alle norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio stabilite dalla Banca Centrale; inoltre, se istituiti come "fondi alternativi" possono derogare anche ai divieti di carattere generale e alle "altre regole prudenziali" fissate dalla Banca Centrale. Pertanto, le regole di frazionamento e contenimento del rischio e le altre regole prudenziali alle quali il gestore si deve attenere sono stabilite dal presente regolamento di gestione.

In data 14 luglio 2022 la titolarità delle azioni rappresentanti l'intero capitale sociale Scudo Investimenti SG è stata ceduta, dalla Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. in favore della Banca Sammarinese di Investimento S.p.A. In data 15 novembre 2022 l'Assemblea degli Azionisti di Scudo Investimenti SG S.p.A. ha deliberato di approvare il nuovo testo integrale dello Statuto sociale, nel quale viene approvata la nuova denominazione sociale "739 Società di Gestione S.p.A.", il trasferimento della sede legale e amministrativa nel Castello di Serravalle località Dogana (RSM), Piazza Tini n. 2, e l'aumento del capitale sociale di euro 300.000, dall'importo di euro 200.000 ad euro 500.000.

## INDICE

<b>INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG .....</b>	<b>4</b>
<b>PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA .....</b>	<b>5</b>
<b>PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.....</b>	<b>6</b>
<b>1. CARATTERISTICHE DEL FONDO .....</b>	<b>6</b>
1.1 Ammontare del Fondo .....	6
1.2 Tipologia del fondo.....	6
1.3 Durata del Fondo.....	6
1.4 Scopo del Fondo.....	6
1.5 Investitori del Fondo .....	7
1.6 Politiche d'Investimento .....	7
1.7 Proventi risultanti dalla gestione del Fondo .....	8
1.8 Ricorso all'indebitamento .....	8
<b>2. REGIME DELLE SPESE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE.....</b>	<b>8</b>
2.1 Spese a carico del Fondo .....	8
2.2 Proventi dalla gestione dei beni del Fondo .....	9
2.3 Spese a carico della SG .....	9
2.4 Spese a carico dei singoli sottoscrittori.....	9
<b>PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO .....</b>	<b>9</b>
<b>1. PARTECIPAZIONE AL FONDO .....</b>	<b>9</b>
1.1 Modalità di collocamento delle Quote del Fondo.....	9
1.2 Sottoscrizione delle Quote del Fondo .....	9
1.3 Partecipanti al Fondo .....	10
1.4 Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo .....	10
1.5 Mezzi di pagamento .....	10
1.6 Termine di sottoscrizione delle Quote del Fondo in sede di prima emissione .....	10
1.7 Richiamo degli impegni .....	10
1.8 Conferma della sottoscrizione e del versamento.....	11
1.9 Emissioni successive di quote del Fondo .....	11
1.10 Rimborsi parziali pro-quota.....	11
<b>2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE.....</b>	<b>12</b>
2.1 Valore nominale .....	12
2.2 Certificati .....	12
<b>3. SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO.....</b>	<b>12</b>
3.1 Consiglio di Amministrazione.....	12
3.2 Assemblea dei Partecipanti.....	12
3.3 Comitato Tecnico .....	13
3.4 Esperti Indipendenti (o Collegio dei Periti) .....	13
3.5 Banca Depositaria .....	14
<b>4. VALUTAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO .....</b>	<b>14</b>
4.1 Valore del Fondo .....	14
4.2 Criteri di valutazione .....	14
4.3 Calcolo e comunicazione del valore unitario delle Quote.....	15
4.4 Sospensione e rinvio della comunicazione del valore della quota.....	15
<b>5. LIQUIDAZIONE/RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO .....</b>	<b>15</b>
5.1 Liquidazione delle Quote del Fondo.....	15
5.2 Rimborso delle Quote del Fondo .....	16
<b>6. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO .....</b>	<b>16</b>
6.1 Modifiche rese necessarie da variazioni delle disposizioni di legge.....	16
6.2 Modifiche regolamentari rilevanti e sostituzione della SG .....	16
<b>7. FORO COMPETENTE .....</b>	<b>17</b>

## INFORMAZIONI GENERALI SULLA SG

<b>SOCIETA' DI GESTIONE (SG):</b>	739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico (già Scudo Investimenti SG S.p.A.) Piazza Tini, n. 2 47891 Dogana Repubblica di San Marino
<b><i>Soci con partecipazione superiore al 20%:</i></b>	Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.
<b><i>Consiglio di amministrazione:</i></b>	Filanti Luca (Presidente e Amministratore Delegato) Rossetti Pierluigi Monti Gabriele Rossi Federico Cevoli Marco (Consigliere Indipendente)
<b><i>Collegio Sindacale:</i></b>	Monaldini Francesca (Presidente) Tosi Alida Cremoni Fabrizio
<b>SOCIETA' DI REVISIONE:</b>	AB&D Audit Business & Development S.p.A. Via Ventotto Luglio n. 212 47893 Borgo Maggiore Repubblica di San Marino

## PARTE A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

Denominazione del fondo	Tipologia	Durata prevista	Investimento minimo	Grado di rischio attribuito dal gestore	
<b>LOAN MANAGEMENT ("LM")</b>	Fondo alternativo chiuso riservato a clienti professionali ad apporto di crediti e titoli rappresentativi di crediti	31.12.2026	Euro 250.000,00	alto	
<b>Società di gestione ("SG")</b>	739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico (già Scudo Investimenti SG Spa), con sede legale nella Repubblica di San Marino, Dogana, Piazza Tini n. 2, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 65.				
<b>Banca Depositaria</b>	<p>Banca Depositaria del Fondo indicato nella presente scheda è Banca Sammarinese di Investimento S.p.A., con sede legale nella Repubblica di San Marino, Rovereta, Via Monaldo da Falciano n. 3, iscritta nel Registro dei soggetti autorizzati tenuto dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino con il numero 17.</p> <p>Le funzioni di emissione e consegna dei certificati di partecipazione al Fondo, nonché quelle di rimborso delle quote sono svolte dalla Banca Depositaria.</p> <p>Il rendiconto di gestione e la relazione semestrale del Fondo sono messi a disposizione delle banche partecipanti al fondo, entro 30 giorni dalla loro redazione, presso la sede della Banca Depositaria e della SG.</p> <p>Nel rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento della Banca Centrale n. 2006-03, gli eventuali strumenti finanziari che dovesse detenere il Fondo potranno essere sub-depositati presso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Clearstream Banking, 42 Avenue JF Kennedy - Lussemburgo;</li> <li>- Reiffeisen Bank International A.G., AM Stadtpark, 9, Vienna - Austria;</li> <li>- Depobank – Banca Depositaria Italiana S.p.A., Via Anna Maria Mozzoni, 1.1, Milano – Italia;</li> </ul> <p>ed in tutti gli organismi sammarinesi, italiani o esteri abilitati sulla base della disciplina del Paese di origine all'attività di deposito centralizzato di strumenti finanziari.</p>				
<b>Soggetto incaricato di calcolare il valore delle quote</b>	Per il Fondo indicato nella presente scheda la Banca Depositaria è incaricata di calcolare il valore delle quote.				
<b>Caratteristiche delle quote e pubblicazione del loro valore</b>	<p>Per il Fondo indicato nella presente scheda il valore delle quote, espresso in Euro, è determinato con cadenza semestrale entro il secondo mese successivo (o primo giorno seguente non festivo) dalla fine del semestre di riferimento, ed è comunicato, con indicazione della data di riferimento (coincidente con l'ultimo giorno lavorativo di ciascun semestre solare), ai partecipanti al fondo con raccomandata A/R, anticipata via e-mail, indirizzata al domicilio di cui art. 1.4 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO del presente Regolamento. Con medesime modalità sono portate a conoscenza dei partecipanti le modifiche al Regolamento di gestione del Fondo.</p> <p>Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valutazione, effettuata ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, delle attività che lo compongono – senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati – al netto delle eventuali passività. Le attività e le passività del Fondo saranno valutate applicando i criteri definiti nell'Allegato H al Regolamento n. 2006-03 della Banca Centrale della Repubblica di San Marino. La determinazione del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari inclusi nel patrimonio del Fondo è affidata ad Esperti Indipendenti.</p> <p>Il valore unitario iniziale delle quote è pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).</p>				
<b>Parametro di riferimento (benchmark)</b>	Per il Fondo disciplinato nel presente Regolamento non è previsto <i>benchmark</i> .				

# PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

## 1. CARATTERISTICHE DEL FONDO

### 1.1 Ammontare del Fondo

L'ammontare iniziale del Fondo alla prima emissione è fissato tra un minimo di Euro 35.000.000,00 (di seguito "Importo minimo del Fondo") ed un massimo di Euro 45.000.000,00 (di seguito "Importo massimo del Fondo"). Non appena determinato, l'ammontare iniziale del Fondo sarà comunicato alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino e sarà reso noto alle banche partecipanti a cui lo stesso fondo è riservato attraverso le modalità di cui all'art. 4.3 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO. Il patrimonio del Fondo è suddiviso in Quote. Ciascuna quota ha valore nominale iniziale pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

### 1.2 Tipologia del fondo

Il Fondo è un fondo comune di investimento di tipo chiuso alternativo riservato alle sei banche sammarinesi cessionarie di attività e passività del Credito Sammarinese, in liquidazione straordinaria dall'11.10.2011, in forza dell'atto stipulato il 12.10.2011 e, in particolare:

- Asset Banca SpA;
- BANCA AGRICOLA COMMERCIALE – Istituto Bancario Sammarinese S.p.A.;
- Banca Cis SpA (ora Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A. a Socio Unico)<sup>1</sup>;
- Banca di San Marino SpA;
- Cassa di Risparmio della Repubblica di San Marino;
- Euro Commercial Bank SpA.

Il Fondo adotta la forma chiusa e la partecipazione al medesimo avviene prevalentemente mediante apporto di beni ai sensi degli art. 119-bis e seguenti del Regolamento n. 2006-03. Il rimborso delle Quote ai partecipanti potrà avvenire alla scadenza del Fondo, nonché nei casi previsti all'art. 1.10 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO del presente Regolamento.

Il Fondo è di tipo alternativo in quanto è consentito al gestore di derogare a tutti i limiti e divieti che il predetto Regolamento n. 2006-03 impone alle altre tipologie di Fondi comuni.

### 1.3 Durata del Fondo

La durata del Fondo è fissata, salvo il caso di liquidazione anticipata ai sensi dell'art. 5.1 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, in 15 (quindici) anni con scadenza al 31 dicembre del quindicesimo anno successivo a quello in cui avviene la chiusura delle sottoscrizioni, come indicato all'art. 1.2 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

La SG, ha la facoltà di richiedere alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino un periodo di proroga della durata del Fondo non superiore a 3 anni, qualora tale ulteriore periodo sia necessario per completare lo smobilizzo degli investimenti (di seguito "Periodo di Grazia").

### 1.4 Scopo del Fondo

Il presente Fondo è istituito al fine di gestire in modo accentrato ed in monte un portafoglio composto prevalentemente da crediti e titoli rappresentativi di crediti. In particolare lo scopo del Fondo è la gestione dei crediti acquisiti dalle sei banche partecipanti nell'ambito della liquidazione coatta amministrativa del Credito Sammarinese S.p.A. (in-

---

<sup>1</sup> A partire dal 22 luglio 2019, Banca CIS - Credito Industriale Sammarinese S.p.A. ha assunto la denominazione di Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. a Socio Unico. In data 30/06/2021 la titolarità delle azioni rappresentanti il 100% del capitale della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A. è stata ceduta in favore dell'Ecc.ma Camera della Repubblica di San Marino. In successiva assemblea tenutasi il 09/07/2021, la ragione sociale di BNS è stata variata in "Società di Gestione degli Attivi ex BNS S.p.A." In data 15/07/2021, Banca Centrale ha adottato il provvedimento, ai sensi del combinato disposto degli art. 14 della Legge 14 Giugno 2019, n. 102 e 4 del Decreto Delegato 27 luglio 2020, n. 126, di chiusura della procedura di risoluzione della Banca Nazionale Sammarinese S.p.A.

cludendo anche gli eventuali crediti che dovessero generarsi in capo alle stesse banche a seguito dell'escussione dei crediti di firma trasferiti alle banche medesime nell'ambito della citata cessione), nonché l'esercizio di ogni diritto, ragione ed azione derivante da tali crediti.

Per sua natura il Fondo chiuso è un investimento di lungo periodo per il quale non esiste obbligo di rimborso o di riacquisto delle Quote prima della scadenza, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1.10 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO.

I rischi connessi all'investimento nelle Quote del Fondo sono riconducibili alle possibili variazioni del valore delle stesse. Tali variazioni risentono principalmente del deprezzamento dei beni nei quali è investito il patrimonio del Fondo. Non verrà richiesta l'ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato delle Quote in cui il patrimonio del Fondo è suddiviso.

### **1.5 Investitori del Fondo**

Sono considerati investitori del Fondo (di seguito "Investitori", "Sottoscrittori" o "Partecipanti") i sottoscrittori di Quote (di seguito "Quote") ovvero le sei banche sammarinesi, come individuate al precedente art. 1.2 della presente PARTE B).

Ciascun partecipante assume l'impegno a sottoscrivere Quote per almeno Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

### **1.6 Politiche d'Investimento**

Conformemente alle finalità del Fondo, è perseguita una politica di investimento focalizzata prevalentemente sui seguenti criteri:

#### **Orizzonte temporale**

L'investimento è caratterizzato da un orizzonte temporale di lungo periodo e da una bassa liquidabilità.

#### **Grado di rischio del Fondo**

Il Fondo ha un grado di rischio alto. L'apprezzamento o il deprezzamento di valore del patrimonio del Fondo è essenzialmente legato all'andamento del portafoglio crediti, alla sua qualità, alla sua esigibilità e a quella delle garanzie che lo assistono ed alla redditività delle attività detenute direttamente o indirettamente dal Fondo.



### **Oggetto degli investimenti**

Il patrimonio è investito in un portafoglio composto prevalentemente da crediti e titoli rappresentativi di crediti conferiti nella fase iniziale dagli stessi Partecipanti.

Fermo restando quanto previsto nel comma precedente, il Fondo ha la facoltà di detenere ogni eventuale bene mobile od immobile derivante dall'escussione delle garanzie da chiunque rilasciate a favore dei suddetti crediti, come pure crediti e titoli rappresentativi di crediti, strumenti finanziari, partecipazioni, beni mobili od immobili, derivanti da prestazioni in luogo dell'adempimento (*cd. datio in solutum*) o da altri accordi di natura reale con effetti solutori ovvero ogni altro bene derivante da procedimenti esecutivi nonché di detenere disponibilità liquide rivenienti dal realizzo delle attività del fondo.

La Società di Gestione, qualora lo ritenga opportuno per gli interessi dei Partecipanti ed economicamente conveniente, potrà promuovere tutte le azioni giudiziarie opportune per tutelare, assicurare e/o salvaguardare il recupero dei crediti e degli attivi del Fondo, nonché abbandonare o rinunciare a dette azioni, transigerle e comprometterle in arbitri, cedere pro-soluto i singoli crediti o masse dei medesimi, in base ai poteri definiti nel presente Regolamento.

Il Fondo potrà inoltre acquistare dalle sei banche, successivamente alla fase di apporto iniziale, eventuali crediti generatisi in capo alle medesime a seguito dell'escussione dei crediti di firma trasferiti nell'ambito della cessione dal Credito Sammarinese S.p.A. in liquidazione coatta amministrativa. Il valore di acquisto sarà pari all'esborso sostenuto dalla banca apportante escussa, al netto delle eventuali commissioni percepite dalla stessa banca escussa, a valere della garanzia rilasciata, nel periodo intercorso tra la data di acquisizione del credito di firma e la data di cessione al fondo.

Il Fondo non prevede la possibilità di effettuare operazioni di finanziamento tramite titoli (SFT) o di *total return swap*, così come definite dal Regolamento (UE) n. 2015/2365.

### **Aree geografiche di investimento**

I crediti sono originati nella Repubblica di San Marino, specificatamente dal Credito Sammarinese S.p.A. in liquidazione

coatta amministrativa e possono riguardare debitori, sia persone fisiche che giuridiche, residenti prevalentemente in area Euro e, in via limitata, in altre aree geografiche.

La valuta di denominazione del Fondo è l'Euro.

Qualora i crediti detenuti dal Fondo siano espressi in valuta diversa dall'Euro, la SG, nell'interesse della stabilità patrimoniale del Fondo, può effettuare operazioni di copertura del rischio di cambio.

### **1.7 Proventi risultanti dalla gestione del Fondo**

Il Fondo è del tipo ad accumulazione. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai Partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

### **1.8 Ricorso all'indebitamento**

Nella gestione del Fondo il ricorso all'indebitamento è consentito solo qualora le disponibilità liquide, tempo per tempo presenti, non siano sufficienti al pagamento delle spese di cui all'articolo 2.1, sino alla soglia massima del 10% del valore complessivo netto del Fondo.

## **2. REGIME DELLE SPESE E DETERMINAZIONE DEL COMPENSO DELLA SOCIETA' DI GESTIONE**

### **2.1 Spese a carico del Fondo**

I costi a carico del Fondo sono rappresentati dai seguenti elementi:

- a. **Compenso spettante alla Società di Gestione**  
Il compenso riconosciuto alla SG per l'attività svolta è una commissione fissa in misura pari allo 0,25% annuo del valore complessivo delle attività del Fondo - con un minimo di Euro 60.000 -, avendo come valore di riferimento il valore risultante dalla precedente rendicontazione approvata in forma di relazione semestrale o di rendiconto periodico. Per il primo semestre di operatività del Fondo, il compenso è pari allo 0,09% su base annua dell'ammontare iniziale sottoscritto del Fondo. Il compenso, come sopra definito, viene riconosciuto alla SG mensilmente e anticipatamente, nella misura di 1/6 dell'importo semestrale spettante, con valuta primo giorno lavorativo di ciascun mese, a decorrere dal mese in cui si è proceduto all'apporto dei beni di cui all'art. 1.2 della PARTE C) del presente Regolamento.
- b. **Compenso spettante alla Banca Depositaria**  
Il compenso riconosciuto alla Banca Depositaria per l'incarico svolto e comprensivo di ogni diritto, spesa o altro onere, inclusi quelli afferenti alla custodia e amministrazione di eventuali strumenti finanziari detenuti nel patrimonio del Fondo e ai compiti di calcolo del valore della quota, è pari allo 0,04% su base annua del valore complessivo delle attività del Fondo. Per quanto concerne la determinazione dei compensi, anche con riferimento al periodo di operatività iniziale del Fondo, si rinvia a quanto sopra indicato per la determinazione del compenso spettante alla SG.
- c. **Gli eventuali oneri documentati sostenuti per la costituzione del Fondo, ivi compresi quelli relativi a prestazioni professionali rese da terzi per l'avvio del Fondo.**
- d. **Gli oneri inerenti all'acquisizione/apporto ed alla dismissione delle attività del Fondo, ivi compresi quelli di intermediazione o relativi a prestazioni professionali rese da terzi la cui consulenza si renda necessaria per le operazioni connesse alla gestione del Fondo.**
- e. **I compensi corrisposti e le spese rimborsate ai soggetti incaricati della gestione amministrativa dei beni di pertinenza del Fondo.**
- f. **Ogni onere documentato relativo a licenza d'uso, avvio, manutenzione e alimentazione dati del prodotto software dedicato alla gestione amministrativa del Fondo, caricato su elaboratori della SG ovvero su elaboratori di terzi che svolgono attività di facility management per la SG, compresi gli oneri reclamati da questi ultimi e le attrezzature tecniche ed informatiche specificamente dedicate al Fondo.**
- g. **Il compenso spettante agli Esperti Indipendenti (o Collegio dei Periti) per la valutazione delle attività del Fondo e le attività connesse o associate a tale valutazione. Tale compenso è definito dalla Società di Gestione, previo parere vincolante del Comitato Tecnico. Il compenso deve essere in ogni caso commisurato alle attività svolte, all'impegno e alla professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico.**
- h. **Le spese legali e giudiziarie sostenute nell'interesse del Fondo e connesse ai beni di pertinenza dello stesso.**

- i. Le spese di comunicazione del valore unitario delle Quote e dei prospetti periodici del Fondo, i costi della stampa dei documenti periodici destinati ai Sottoscrittori.
- j. Le spese degli avvisi relativi alle modifiche regolamentari richiesti da mutamenti della legge, delle disposizioni di vigilanza ovvero deliberate dal Consiglio di Amministrazione della SG.
- k. Le spese e i compensi inerenti alla costituzione ed al funzionamento del Comitato Tecnico e dell'Assemblea dei Partecipanti.
- l. Le spese di revisione e certificazione della contabilità e dei rendiconti del Fondo ivi compreso quello finale di liquidazione, nonché quello delle relazioni semestrali.
- m. Gli oneri finanziari per i debiti assunti dal Fondo.
- n. Gli oneri fiscali diretti ed indiretti di pertinenza del Fondo.
- o. Il contributo di vigilanza che la SG è tenuta a versare annualmente per il Fondo.

Salvo ove diversamente specificato, il prelievo dalle disponibilità del Fondo degli importi necessari al pagamento delle spese di cui al presente articolo avviene con valuta del giorno di effettiva erogazione degli importi.

## **2.2 Proventi dalla gestione dei beni del Fondo**

Sono a favore del Fondo tutti i redditi e/o proventi derivanti dalla gestione dei beni del Fondo stesso.

## **2.3 Spese a carico della SG**

Sono a carico della SG:

- a. le spese generali amministrative e di funzionamento della SG;
- b. le spese connesse con l'istituzione e strutturazione del Fondo.

## **2.4 Spese a carico dei singoli sottoscrittori**

Sono a carico dei singoli Sottoscrittori:

- i costi per l'eventuale emissione cartacea dei certificati rappresentativi delle quote e la spedizione dei medesimi al domicilio degli Investitori;
- le spese, imposte, tasse e oneri che dovessero derivare dalla sottoscrizione, emissione, acquisto e detenzione delle Quote;
- le spese relative al mezzo di pagamento utilizzato per il versamento degli importi dovuti per la sottoscrizione e per l'incasso relativo al rimborso delle Quote, oltre di un diritto fisso di Euro 5,00.

La SG ha comunque il diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del Sottoscrittore le imposte e tasse eventualmente dovute in relazione alla stipula del contratto di sottoscrizione ed alla comunicazione dell'avvenuto investimento.

# **PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO**

## **1. PARTECIPAZIONE AL FONDO**

### **1.1 Modalità di collocamento delle Quote del Fondo**

La sottoscrizione ed il collocamento delle Quote del Fondo sono riservati unicamente ai soggetti di cui all'art. 1.5 della PARTE B) del presente Regolamento.

Il collocamento delle Quote del Fondo avviene in modo diretto da parte della SG.

### **1.2 Sottoscrizione delle Quote del Fondo**

Il patrimonio del Fondo viene raccolto mediante un'unica emissione di quote, di eguale valore unitario, sottoscritte mediante:

- i. conferimento ed apporto al Fondo dei crediti e titoli rappresentativi di crediti acquisiti dalle sei banche di cui all'art. 1.2 della PARTE B) dal Credito Sammarinese in liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'atto di

cessione stipulato il 12.10.2011 e dei successivi atti stipulati ad integrazione di quest'ultimo e di ogni diritto relativo ai medesimi, fatta eccezione dei crediti derivanti dai contratti di mutuo stipulati ai sensi della Legge n. 110/1994 o da altre forme di prestiti convenzionati dallo Stato ovvero di quelli oggetto di rinegoziazione da parte delle sei banche cessionarie prima della stipula dell'atto di apporto al fondo;

- ii. versamenti in denaro, di importo pari alle somme eventualmente incassate a qualunque titolo dalle citate sei banche a valere sui crediti e titoli rappresentativi di crediti di cui alla lettera (i) precedente;
- iii. versamenti in denaro di importo corrispondente ai crediti derivanti dai contratti di mutuo stipulati ai sensi della Legge n. 110/1994 ovvero da altre forme di prestiti convenzionati dallo Stato non oggetto di apporto al fondo;
- iv. versamenti in denaro di importo corrispondente ai crediti rinegoziati dalle banche con i singoli debitori e non oggetto di apporto al fondo.

L'importo minimo per la prima sottoscrizione di Quote è pari a Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

La SG comunica alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino l'apertura del periodo di sottoscrizione. Il periodo di sottoscrizione delle Quote ha durata di 1 mese a decorrere dalla data di apertura del periodo di sottoscrizione.

La partecipazione al Fondo comporta l'integrale accettazione del presente Regolamento, copia del quale viene consegnata dalla SG alle sei banche sottoscrittrici delle quote.

### **1.3 Partecipanti al Fondo**

In considerazione della peculiare natura del Fondo di cui al presente Regolamento, le sei banche partecipanti al fondo stesso si impegnano, durante la vita del medesimo, a non trasferire o cedere a qualsiasi titolo a terzi, ovvero anche ad altra banca delle sei partecipanti, le quote detenute nel presente Fondo.

Le quote del presente fondo comune di investimento non sono pertanto oggetto di offerta o di vendita anche successiva né al pubblico né a clienti professionali diversi rispetto alle sei banche di cui all'art. 1.2 della PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO.

### **1.4 Modalità di sottoscrizione delle Quote del Fondo**

La sottoscrizione delle quote di partecipazione viene effettuata, da parte del Sottoscrittore, tramite compilazione e sottoscrizione di apposito modulo predisposto dalla SG ed indirizzato alla stessa contenente, tra l'altro, l'indicazione delle generalità del Sottoscrittore, del domicilio presso il quale effettuare le comunicazioni, della data di sottoscrizione, dell'importo sottoscritto, del mezzo di pagamento da utilizzarsi, nonché l'impegno irrevocabile a versare l'importo dovuto fino al termine di richiamo degli impegni conformemente a quanto stabilito al successivo art. 1.7 della presente PARTE C).

Non saranno accettate richieste di adesione incomplete, alterate o non conformi a quanto previsto dal presente Regolamento e/o da applicabili disposizioni di legge e regolamentari. La domanda di sottoscrizione viene inoltrata direttamente alla SG.

### **1.5 Mezzi di pagamento**

Il versamento dell'eventuale componente "denaro" di cui al precedente art. 1.2 della presente PARTE C) in favore del Fondo è effettuato mediante bonifico bancario, in favore della SG, rubrica "Fondo LOAN MANAGEMENT" presso la Banca Depositaria.

I giorni di valuta sono quelli indicati dalla banca ordinante.

### **1.6 Termine di sottoscrizione delle Quote del Fondo in sede di prima emissione**

Le sottoscrizioni diventeranno definitive e vincolanti al raggiungimento dell'ammontare minimo del Fondo, di cui all'art. 1.1 della PARTE B) del presente Regolamento.

La SG comunicherà l'avvenuta chiusura delle sottoscrizioni nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine di sottoscrizione o di chiusura anticipata, attraverso le modalità di cui al successivo art. 4.3 della presente PARTE C).

### **1.7 Richiamo degli impegni**

La SG richiede ai Sottoscrittori il versamento del controvalore in denaro o il conferimento dei beni a fronte delle Quote

del Fondo assegnate e delle relative commissioni e spese di sottoscrizione.

Il periodo di richiamo degli impegni decorre dalla data di pubblicazione della dichiarazione di chiusura delle sottoscrizioni.

La durata massima del periodo di richiamo degli impegni è di 15 giorni, termine entro il quale deve aver luogo la stipula dell'atto di apporto di cui all'art. 119-quater, comma 2 del Regolamento n. 2006-03 e il versamento della componente denaro delle Quote assegnate e delle relative commissioni e spese di sottoscrizione in esecuzione degli impegni irrevocabili assunti in occasione della sottoscrizione del Fondo.

La SG ha facoltà di chiedere il recupero sia giudiziale che extragiudiziale dei versamenti dovuti e non corrisposti dal Sottoscrittore, nei termini che riterrà più opportuni e comunque nel rispetto di quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative e dal presente Regolamento.

### **1.8 Conferma della sottoscrizione e del versamento**

La SG provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione da attribuire ad ogni Sottoscrittore, dividendo il valore dei crediti e del denaro conferiti al Fondo, al netto di eventuali oneri e spese, per il valore unitario nominale di ciascuna Quota.

Il valore dei crediti conferiti è pari a quello al quale le banche conferenti li hanno acquisiti dal Credito Sammarinese SpA in liquidazione coatta amministrativa, per effetto dell'atto di cessione stipulato il 12.10.2011 e successive modifiche e integrazioni. Tale valore è eventualmente corretto in ragione delle somme di denaro riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 1.2 della presente Parte (cfr. punti da ii a iv) che hanno comportato una effettiva riduzione del credito originario trasferito dal Credito Sammarinese SpA in liquidazione coatta amministrativa.

Entro 15 giorni lavorativi dalla fine del periodo di cui al precedente art. 1.7, la SG provvede ad inviare al Sottoscrittore, anche attraverso tecniche di comunicazione a distanza, una lettera di conferma dell'avvenuto investimento. Tale conferma indica:

- la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione;
- l'importo lordo del conferimento, come riportato anche nell'atto di apporto;
- i costi eventualmente a carico del Sottoscrittore;
- la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento;
- il numero delle quote attribuite;
- il valore unitario al quale sono state sottoscritte le quote;
- la data cui il valore unitario si riferisce.

La partecipazione al Fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli od oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel presente Regolamento.

### **1.9 Emissioni successive di quote del Fondo**

Non sono previste emissioni di Quote successive alla prima.

### **1.10 Rimborsi parziali pro-quota**

Non è previsto il rimborso anticipato di tutte o parte delle Quote del Fondo possedute.

La SG, previo parere vincolante del Comitato Tecnico, potrà effettuare rimborsi parziali pro-quota a fronte di disinvestimenti nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente, garantendo comunque il mantenimento nel fondo di un livello di liquidità adeguato, tenuto anche conto dell'impegno potenziale di acquisto dei crediti rivenienti dall'escussione dei crediti di firma ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.6, Paragrafo "Oggetto degli investimenti" della Parte B).

In tal caso, la SG deve dare preventiva comunicazione alla Banca Centrale e dare informativa ai Partecipanti, attraverso le modalità di cui al successivo art. 4.3 della presente PARTE C), precisando l'ammontare complessivo che la SG intende rimborsare, in valore assoluto e percentuale rispetto al valore complessivo del Fondo, l'importo rimborsato per ogni Quota e la procedura per ottenere il rimborso. Resta salvo quanto previsto al penultimo capoverso del successivo art. 5.1 della presente PARTE C).

## **2. QUOTE E CERTIFICATI DI PARTECIPAZIONE**

### **2.1 Valore nominale**

Le Quote di partecipazione sono tutte di eguale valore iniziale. Il valore nominale di ciascuna quota di partecipazione è pari ad Euro 250.000,00 (duecentocinquantamila/00).

### **2.2 Certificati**

I certificati nominativi rappresentativi delle quote sono tenuti in forma dematerializzata presso la Banca Depositaria, ai sensi dell'art. 145 del Regolamento n. 2006-03, salva la facoltà del soggetto partecipante di richiedere - successivamente all'atto della sottoscrizione - l'emissione del certificato nominativo, di cui all'art. 143 del medesimo Regolamento, rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote, previo versamento da parte del richiedente di un importo, a titolo di rimborso spese, di Euro 500,00 (cinquecento/00) per ogni certificato emesso.

## **3. SOGGETTI INCARICATI DELLA GESTIONE E CONTROLLO DEL FONDO**

### **3.1 Consiglio di Amministrazione**

L'attività di amministrazione e gestione del Fondo compete al Consiglio di Amministrazione della SG che può delegare specifiche attribuzioni, conformemente alle previsioni dello statuto e del presente Regolamento, senza che ciò lo esoneri da responsabilità.

Il Consiglio di Amministrazione della SG, per gli aspetti relativi alla gestione degli attivi del Fondo, alle azioni di recupero dei crediti dubbi ed alle attività di incasso derivanti dalle attività del Fondo, si avvale del Comitato Tecnico.

Il Consiglio di Amministrazione della SG può conferire deleghe nell'interesse del Fondo a soggetti esterni alla SG, relativamente alla gestione e amministrazione delle attività in cui è investito il patrimonio del Fondo.

Le deleghe devono essere in ogni caso esattamente determinate dal Consiglio di Amministrazione della SG quanto all'oggetto, alla durata dell'incarico e alle modalità di comunicazione delle informazioni e dei rendiconti da parte del soggetto delegato.

### **3.2 Assemblea dei Partecipanti**

I Partecipanti si riuniscono in assemblea (di seguito "Assemblea dei Partecipanti") per deliberare sulle materie indicate nel presente articolo, nel rispetto nella normativa applicabile.

L'Assemblea dei Partecipanti è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione della SG a San Marino, anche al di fuori della sede legale della stessa SG.

L'Assemblea nomina un presidente e un segretario che cura la verbalizzazione delle riunioni.

L'Assemblea dei Partecipanti, oltre a deliberare in merito alle materie attribuite alla sua competenza dalla normativa applicabile, delibera sulle seguenti materie:

- approvazione delle modifiche del Regolamento di gestione del Fondo di cui all'articolo 6.2;
- nomina dei componenti del Comitato Tecnico;
- approvazione del "regolamento del Comitato Tecnico", che ne definisce compiti e poteri;
- liquidazione anticipata del Fondo.

La convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti è disposta dal Consiglio di Amministrazione della SG di propria iniziativa ovvero, senza ritardo, quando lo richiedano Partecipanti al Fondo che rappresentino almeno il 10% delle Quote in circolazione e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare. Se la SG ingiustificatamente non provvede, si applicherà, ove compatibile, quanto disposto dall'articolo 44, comma 3, punto 12 della Legge 23 febbraio 2006 n. 47 (Legge sulle Società).

Il Consiglio di Amministrazione della SG informa i Partecipanti al Fondo dell'avvenuta convocazione dell'Assemblea dei Partecipanti mediante avviso trasmesso via telefax o email almeno 3 giorni prima di quello fissato per l'Assemblea. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, la data e l'ora della convocazione, l'ordine del giorno, l'elenco delle relative materie da trattare e le ulteriori indicazioni necessarie per la partecipazione all'assemblea e per l'esercizio del diritto di voto.

Sono legittimati a partecipare all'assemblea tutti coloro i quali risultano titolari delle Quote del Fondo da almeno 3 giorni prima della data in cui si riunisce l'assemblea. Le Quote rimarranno indisponibili sino alla data dell'assemblea.

L'Assemblea dei Partecipanti delibera validamente a maggioranza assoluta. Il quorum deliberativo non potrà in ogni caso essere inferiore al 51% del valore delle Quote in circolazione.

Il diritto di voto in assemblea può essere esercitato per corrispondenza, nel rispetto delle disposizioni normative applicabili. L'avviso di convocazione conterrà, altresì, per esteso il testo della deliberazione proposta. Non si tiene conto del voto in tale modo espresso se la delibera sottoposta a votazione dall'Assemblea non è conforme a quella contenuta nell'avviso di convocazione.

### **3.3 Comitato Tecnico**

Il Comitato Tecnico, di cui almeno un membro deve avere caratteristiche di indipendenza rispetto alla SG, alle società del gruppo di appartenenza della medesima SG o dei Partecipanti al Fondo, è nominato dall'Assemblea dei Partecipanti, ha il compito di assistere il Consiglio di Amministrazione della SG nel gestire il portafoglio crediti detenuto dal Fondo, nonché coordinare e monitorare l'attività di consulenti e professionisti esterni, qualora nominati, nel rispetto ed in ossequio delle deleghe operative fissate dall'Assemblea dei Partecipanti e dal Consiglio di Amministrazione.

In particolare deve assicurare la tutela degli interessi del Fondo, sovrintendendo al contenzioso, giudiziale e stragiudiziale e curando il recupero crediti.

Deve inoltre assicurare, attraverso l'utilizzo dei flussi informativi disponibili, il monitoraggio sulle posizioni di dubbio esito, ponendo in essere le azioni legali e forme di tutela e recupero ritenute più opportune e convenienti, nonché la gestione del contenzioso passivo riconducibile ai crediti detenuti dal Fondo, adottando processi gestionali mirati all'ottimizzazione del rapporto tra performance di recupero e costi gestionali, ricorrendo se necessario anche a transazioni.

Rientrano nelle competenze del Comitato Tecnico il rilascio di pareri vincolanti sulle seguenti materie:

- rimborsi parziali pro-quota ai sensi dell'art. 1.10 della PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO;
- nomina degli Esperti Indipendenti e determinazione dei compensi;
- nomina di consulenti e professionisti, nonché attribuzione di incarichi a strutture e soggetti esterni e determinazione dei relativi compensi;
- ricorso all'indebitamento;
- soluzioni transattive o a stralcio;
- cessione di crediti a prezzo inferiore al nominale;
- rinuncia a pegni o a garanzie personali senza contemporanea estinzione del credito garantito;
- accettazione di cessioni pro soluto;
- promozione di azioni e procedure, in sede amministrativa e giurisdizionale;
- rinuncia ad azione instaurata o all'impugnazione di provvedimenti giudiziali sfavorevoli;
- approvazione della relazione di stima del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari redatta dagli Esperti Indipendenti;
- approvazione del rendiconto finale di liquidazione.

### **3.4 Esperti Indipendenti (o Collegio dei Periti)**

Il Consiglio di Amministrazione della SG, in ossequio, alla normativa vigente, affida le valutazioni degli attivi del Fondo diversi dagli strumenti finanziari esclusivamente a Esperti Indipendenti nominati dalla SG, previo parere del Comitato Tecnico.

Agli Esperti Indipendenti sono demandate le seguenti attività:

- a. presentazione al Consiglio di Amministrazione della SG di una relazione di stima del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio del Fondo, nei termini temporali concordati con la Società di Gestione e comunque entro l'ultimo giorno lavorativo del mese successivo alla scadenza di ciascun semestre. Tale relazione di stima verrà contestualmente trasmessa dagli Esperti Indipendenti anche alla Banca Depositaria e al Comitato Tecnico.
- b. predisposizione di una perizia del valore dei beni diversi dagli strumenti finanziari che la Società di Gestione stessa intenda acquistare e/o vendere nella gestione del Fondo, fatta eccezione per l'acquisto dei crediti rivenienti dall'escussione dei crediti di firma ai sensi di quanto previsto dall'art. 1.6, Paragrafo "Oggetto degli investimenti" della Parte B). Tale aggiornamento di valore deve contenere una descrizione dei criteri seguiti nella valutazione. La relazione verrà consegnata al Consiglio di Amministrazione della SG e al Comitato Tecnico.

Fermo restando l'incarico come sopra conferito, il Consiglio di Amministrazione della SG potrà conferire incarichi a soggetti diversi dagli Esperti Indipendenti che supportino l'operato degli stessi in relazione a specifici adempimenti connessi alle attività di cui al presente articolo.

### **3.5 Banca Depositaria**

Con apposita convenzione a tempo indeterminato, il Consiglio di Amministrazione della SG conferisce l'incarico di banca depositaria delle risorse del Fondo alla Banca Sammarinese di Investimento S.p.A., avente sede sociale in Rovereta (Repubblica di San Marino), Via Monaldo da Falciano n. 3 (di seguito "Banca Depositaria").

La convenzione definisce, in particolare:

- i compiti inerenti all'esercizio delle funzioni di banca depositaria, ai sensi della vigente normativa;
- le procedure cui la Banca Depositaria e la SG devono attenersi ai fini del regolare svolgimento dell'incarico di banca depositaria, ivi comprese in particolare quelle relative alla segnalazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino delle irregolarità riscontrate riguardo la verifica di conformità dell'operato della SG alla legge, al presente Regolamento ed alle prescrizioni dell'Autorità di Vigilanza;
- i compiti inerenti il calcolo del valore delle Quote del Fondo.

La SG può revocare in qualsiasi momento l'incarico conferito alla Banca Depositaria, indicando in sua sostituzione altra banca depositaria. La Banca Depositaria può, altresì, rinunciare all'incarico con preavviso non inferiore a 6 mesi. Le comunicazioni di revoca e di rinuncia devono pervenire, rispettivamente alla Banca Depositaria e alla SG per mezzo di lettera raccomandata A/R.

L'efficacia della revoca o della rinuncia è sospesa sino a che:

- la banca nominata, in possesso dei requisiti di legge, accetti l'incarico in sostituzione della precedente;
- la conseguente modifica del Regolamento sia approvato dalla Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- i beni del Fondo siano trasferiti presso la nuova banca depositaria.

Previo assenso della SG e senza che questo comporti alcun esonero di responsabilità per sé, la Banca Depositaria può avvalersi di sub-depositari di sua scelta, aventi sedi sia a San Marino che all'estero e rientranti nelle categorie di soggetti individuate dall'Organo di Vigilanza.

Il sub-depositario rubrica gli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo per il quale è effettuato il sub-deposito in conti intestati alla Banca Depositaria, con espressa indicazione del fatto che si tratta di beni di terzi da tenersi in ogni caso separati da quelli di proprietà della banca medesima.

## **4. VALUTAZIONE DELLE QUOTE DEL FONDO**

### **4.1 Valore del Fondo**

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valutazione delle attività che lo compongono – senza includere tra le attività medesime i versamenti non ancora richiamati – al netto delle eventuali passività.

La valutazione del Fondo è effettuata, ai sensi delle applicabili disposizioni di legge e regolamentari, in base al valore corrente delle attività e delle passività che lo compongono.

Il Consiglio di Amministrazione della SG, in occasione degli adempimenti relativi al calcolo del valore unitario della quota, al rendiconto annuale e alla relazione semestrale relative alla gestione del Fondo, provvede alla valutazione dei beni mobili diversi dagli strumenti finanziari di pertinenza del Fondo, sulla base della relazione degli Esperti Indipendenti di cui al precedente art. 3.5 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Amministrazione della SG trasmetterà tempestivamente alla Banca Depositaria copia della delibera relativa alla predetta valutazione.

### **4.2 Criteri di valutazione**

Le attività e le passività del Fondo saranno valutate in coerenza con i criteri stabiliti nelle disposizioni regolamentari emanate dalla Banca Centrale.

#### **4.3 Calcolo e comunicazione del valore unitario delle Quote**

Il valore unitario delle Quote è determinato dalla Banca Depositaria con cadenza semestrale, ed è pari al valore complessivo netto del Fondo - computato secondo quanto previsto nel precedente art. 4.1 - diviso per il numero di Quote in circolazione.

Il valore unitario delle Quote, espresso in Euro, calcolato come indicato al precedente comma 1, verrà comunicato ai Partecipanti mediante lettera Raccomanda A/R, anticipata via e-mail, con indicazione della data di riferimento.

#### **4.4 Sospensione e rinvio della comunicazione del valore della quota**

La Banca Depositaria sospende il calcolo e la comunicazione del valore unitario delle Quote in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione e comunicazione.

Al verificarsi dei casi di cui sopra la SG informa immediatamente i Partecipanti con lettera raccomandata A/R, anticipata via e-mail, indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.4 della presente PARTE C) MODALITA' DI FUNZIONAMENTO, nonché la Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Al cessare di tali situazioni la SG si adopererà per determinare, sia pure a posteriori, il valore unitario delle Quote e provvederà alla loro comunicazione ai Partecipanti con lettera raccomandata A/R, anticipata via e-mail, indirizzata al domicilio di cui al precedente art. 1.4 della presente PARTE C).

### **5. LIQUIDAZIONE/RIMBORSO DELLE QUOTE DEL FONDO**

#### **5.1 Liquidazione delle Quote del Fondo**

Fatte salve le disposizioni previste dalle disposizioni di legge e regolamentari, la liquidazione del Fondo ha luogo: alla scadenza del termine di cui all'art. 1.3 della PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO del presente Regolamento. La SG, si riserva la facoltà di richiedere alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino, ove lo smobilizzo delle attività del Fondo non sia completato entro il termine di durata dello stesso, il Periodo di Grazia di cui all'art. 1.3 della PARTE B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO, per condurre a termine le operazioni di smobilizzo, nonché le operazioni di rimborso. A tal fine la SG invia alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino la relativa richiesta con un congruo preavviso, corredando la medesima con un piano di smobilizzo; su iniziativa del Consiglio di Amministrazione della SG, previa delibera dell'Assemblea dei Partecipanti, nell'interesse dei Sottoscrittori.

A decorrere dalla data della delibera di liquidazione del Fondo ha termine ogni ulteriore attività d'investimento.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.

La liquidazione del Fondo viene deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SG, in seguito a delibera dell'Assemblea dei Partecipanti.

Almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Partecipanti che dovrà deliberare il merito alla liquidazione del Fondo, la SG ne informa la Banca Centrale della Repubblica di San Marino. Delle avvenute delibere è data informativa alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

La liquidazione del Fondo si compie nel rispetto della Legge e delle disposizioni della Banca Centrale della Repubblica di San Marino.

Terminate le operazioni di realizzo, la SG redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante ad ogni quota da determinarsi in base al rapporto tra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle Quote in circolazione.

La società incaricata della revisione contabile della SG provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione, nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione.

Il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori, unitamente all'indicazione del giorno di inizio delle operazioni di rimborso, che verrà fissato nel rispetto della norma di legge, sono depositati nella sede della SG e della Banca Depositaria almeno 30 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Partecipanti che dovrà deliberare in merito. Ogni partecipante potrà prenderne visione e ottenerne copia a proprie spese.

Dell'avvenuta redazione del rendiconto finale e della data di inizio delle operazioni di rimborso è data comunicazione ai Partecipanti mediante lettera Raccomanda A/R, anticipata via e-mail, indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.4 della presente PARTE C).

La Banca Depositaria provvede, su istruzioni della SG, al rimborso delle Quote nella misura prevista, per ciascuna di esse, dal rendiconto finale di liquidazione.

Le somme spettanti ai Partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso la Banca Depositaria in un conto intestato alla SG con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie.

La procedura di liquidazione del Fondo si conclude con la comunicazione alla Banca Centrale della Repubblica di San Marino dell'avvenuto riparto.

## **5.2 Rimborso delle Quote del Fondo**

La SG può procedere, nel corso del periodo di liquidazione, al rimborso parziale delle Quote in misura proporzionale agli aventi diritto.

La SG comunica agli Investitori, tramite lettera raccomandata A/R indirizzata al domicilio di cui precedente art. 1.4 della presente PARTE C):

- l'inizio della procedura di liquidazione;
- l'eventuale concessione del Periodo di Grazia da parte della Banca Centrale della Repubblica di San Marino;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso parziale delle Quote nel corso del periodo di liquidazione;
- i tempi e le modalità di esecuzione del rimborso finale.

Le operazioni di realizzo sono effettuate secondo il piano di smobilizzo predisposto dagli amministratori e portato a conoscenza dell'Autorità di Vigilanza.

Il rendiconto finale di liquidazione è certificato ed è depositato e affisso, unitamente alla relazione, nella sede della SG e nella sede della Banca Depositaria. Ogni Partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese.

Le somme rivenienti dalla liquidazione non riscosse dai Sottoscrittori entro 90 giorni dall'inizio delle operazioni, rimangono depositate presso la Banca Depositaria su un conto intestato alla SG, con l'indicazione che trattasi di averi della liquidazione del Fondo, con sottorubriche indicanti il nome degli aventi diritto. I diritti incorporati nei certificati nominativi non presentati per il rimborso si prescrivono a favore della SG qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso. La procedura di liquidazione si conclude con la comunicazione all'Autorità di Vigilanza dell'avvenuto riparto.

Gli importi spettanti ai Partecipanti al Fondo sono distribuiti agli aventi diritto con valuta in data non successiva al trentesimo giorno dalla chiusura delle operazioni contabili di liquidazione finale del Fondo. La chiusura delle operazioni contabili sarà comunque completata entro 60 giorni dalla scadenza del termine di durata del Fondo o dell'eventuale Periodo di Grazia.

## **6. MODIFICHE DEL REGOLAMENTO**

### **6.1 Modifiche rese necessarie da variazioni delle disposizioni di legge**

Per l'attuazione delle modifiche regolamentari richieste da mutamenti della Legge o delle disposizioni dell'Autorità di Vigilanza, come pure in caso di modifiche inerenti variazioni della struttura della SG (quali, ad esempio, la sostituzione della società di revisione, la sostituzione degli esponenti aziendali, la modifica della compagine sociale della SG), è conferita una delega permanente al Presidente del Consiglio d'Amministrazione della SG, il quale porterà a conoscenza del Consiglio d'Amministrazione il testo modificato nella prima riunione successiva alla modifica.

### **6.2 Modifiche regolamentari rilevanti e sostituzione della SG**

Le modifiche al Regolamento, diverse da quelle di cui al precedente art. 6.1, sono approvate dall'Assemblea dei Partecipanti e sono realizzate solo se strettamente necessarie per la tutela dei Sottoscrittori di Quote.

Sono considerate rilevanti le seguenti modifiche al Regolamento:

- la modifica delle caratteristiche e della politica di investimento del Fondo;
- la sostituzione della SG;
- la modifica delle spese a carico del Fondo;
- la modifica delle modalità di liquidazione del Fondo.

Le modifiche regolamentari rilevanti sono efficaci dopo l'approvazione della Banca Centrale della Repubblica di San

Marino e successivamente alla data di comunicazione ai Partecipanti.

La SG provvederà ad inviare copia del Regolamento modificato a tutti i Partecipanti che ne fanno richiesta.

## **7. FORO COMPETENTE**

La soluzione di ogni controversia tra gli Investitori del Fondo, la SG e/o la Banca Depositaria, derivante dall'interpretazione, dall'applicazione e/o dall'esecuzione di quanto previsto, connesso o discendente dal presente Regolamento, è devoluta alla competenza esclusiva del Foro della Repubblica di San Marino.

### **739 Società di Gestione S.p.A. a Socio Unico**

Piazza Tini, 2 - 47891 Dogana - Repubblica San Marino

Iscritta il 31/08/2007 al n. 4940 del Reg. Società

Capitale Sociale € 500.000 i.v. - COE SM21476

Iscritta al n. 65 del Reg. Soggetti Autorizzati

Società facente parte del gruppo Banca Sammarinese di Investimento S.p.A.

Tel. (+378) 0549 942244

Fax (+378) 0549 942745

[www.739sg.sm](http://www.739sg.sm) – [info@739sg.sm](mailto:info@739sg.sm)